

**Gestori infrastruttura**  
**Imprese ferroviarie**  
**Esercenti ferrovie isolate**  
**Centri di formazione**  
**Titolari di registrazioni RIN**  
**Costruttori di veicoli, componenti e  
sottosistemi**  
**Associazioni di settore**  
**Strutture medico legali**  
**Organismi di valutazione**

Inviata via PEC

**OGGETTO** Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali": ulteriori impatto sulle attività dell'ANSF e degli operatori ferroviari.

**RIFERIMENTO:** [1] Nota ANSF prot. n. 0005405 del 24-03-2020

Facendo seguito alla nota in riferimento [1], la presente per rappresentare che la normativa emergenziale in oggetto, emanata per fronteggiare il fenomeno del Covid-19, ha ulteriormente modificato i termini dei procedimenti amministrativi ed i termini di validità degli atti amministrativi.

In particolare, si evidenzia che:

- 1) in ordine alla durata dei procedimenti di competenza di ANSF, fermo l'impegno di assicurare la celerità della conclusione degli stessi compatibilmente con le difficoltà organizzative e gestionali del momento, per i "termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi" pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data ed il 15 maggio 2020 (in ragione del combinato disposto di quanto previsto all'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e all'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23);
- 2) in ordine al regime degli atti certificativi ed autorizzativi rilasciati da ANSF, e, nello specifico, alla loro validità temporale, gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per 90 (novanta) giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di

emergenza (in ragione di quanto stabilito all'art. 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato in sede di conversione con Legge 24 aprile 2020, n. 27).

Salvo quanto sopra, resta ferma e confermata ogni prescrizione e raccomandazione disposta e contenuta nella nota in riferimento [1].

Il Direttore

*ing. Marco D'Onofrio*



D'ONOFRIO  
MARCO  
AGENZIA  
NAZIONALE PER  
LA SICUREZZA  
DELLE FERROVIE  
(ANSF)  
05.05.2020  
07:59:53 UTC

